

**APPLICABILE L'AGEVOLAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
IN MISURA FISSA SOLO ALLE OPERAZIONI CON INTERESSE
COLLETTIVO TRA ENTI PUBBLICI O IN ATTUAZIONE DI
PIANIFICAZIONE PUBBLICA**

- Sentenza del 23/034/2025, n. 1854 - Corte di Giustizia Tributaria I di Milano

Composizione

- Pres. Ercolani
- Rel. Ercolani

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 295 EDILIZIA - TRIBUTI
ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA

Imposta di registro – Permuta di immobili in attuazione di convenzione quadro
– Finalità di trasformazione urbanistica di interesse collettivo – Assenza -
Agevolazione di cui all'art. 20 legge 28 gennaio 1977, n. 10 — Esclusione.

Massima

In tema di agevolazioni connesse all'imposta di registro, il beneficio fiscale previsto dall'art. 20 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 è concedibile soltanto quando l'operazione porta un vantaggio concreto alla collettività e non quando prevalgono interessi privati o economici specifici delle parti coinvolte. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'accesso all'agevolazione in un caso di permuta immobiliare tra il Comune e il gestore di un *campus* universitario, perché l'ampliamento del *campus* è stato considerato principalmente vantaggioso per il gestore stesso, e non di interesse collettivo).

Rif. Normativi

- L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20

Conformità

- CGT II° Toscana, sez. 6, n. 226 del 10/022022.
- CGT II° Lombardia, sez. 19, n. 4646 del 24/11/2022
- Cass., Sez V, n. 31016 del 30/11/2018

Anno pubb.

- 2025

SUI REQUISITI DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Sentenza del 28.4.2025 n 5684 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Antonio Mamone
Relatore Dott. Aldo Natalini

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 123 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Avviso di rettifica e liquidazione - Imposta di registro - Quotazioni OMI – Rilevanza – Presunzioni gravi, precise e concordanti - Necessità

Massima

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste ultime non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri e fornisce indicazioni di massima e non certamente presunzioni gravi, precise e concordanti.

Rif. Normativi

Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992; art. 39, comma 1, lett d), D.P.R. n. 600/1973

Conformità

Cass. Sez. 5 Ord. n. 22804/2024

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE AL CONTRIBUENTE CHE POSSIEDE UN IMMOBILE CHE NON PUÒ ESSERE ADIBITO AD ABITAZIONE

- Sentenza del 07/01/2025, n. 15/60 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Steinleitner
- Rel. De Domenico

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Titoletto

Imposta di registro - Prepossessione di immobile - Inidoneità abitativa - Agevolazione prima casa – Sussistenza.

Massima

In tema di imposta di registro, la mera titolarità di altro immobile nello stesso luogo, inidoneo a soddisfare - per dimensioni e caratteristiche - le esigenze abitative del nucleo familiare dell'acquirente, non è *ex se* ostativa al riconoscimento dell'agevolazione "prima casa". (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini dell'agevolazione, per verificare l'idoneità dell'immobile pre-posseduto a soddisfare le esigenze abitative, deve tenersi conto delle dimensioni del nucleo familiare).

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa Parte I, art. 1 nota II-bis



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 20981 del 22/07/2021
- Cass., Sez. 6-5, n. 5051 del 24/02/2021
- Cass., Sez. 6-5, n. 18091 del 05/07/2019
- Cass., Sez. 6-5, n. 18092 del 05/07/2019
- Cass. civ., Sez. 5, n. 19989 del 27/07/2018
- Cass., Sez. 5, n. 2565 del 02/02/2018
- Corte cost., n. 203 del 06/07/2011

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO: IMPOSTA DI
REGISTRO IN MISURA FISSA**

- Sentenza del 10/06/2025, n. 17/1448 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Lamanna
- Rel. Franconiero

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 215 OGGETTO - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO

Ordinanza di assegnazione del credito - Imposta di registro - Misura fissa.

Massima

In tema di imposta di registro, l'assegnazione del credito presso terzi a favore del creditore procedente *ex art. 553 cod. proc. civ.* non dà luogo ad alcun trasferimento di ricchezza che giustifichi l'imposizione di registro in via proporzionale, con conseguente liquidazione in misura fissa. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione non produce l'effetto traslativo tipico della cessione volontaria del credito, che comporterebbe l'applicazione dell'aliquota dello 0,5%, ma consiste nell'ordine al terzo debitore di adempiere nei confronti del creditore procedente).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/04/1986, n. 131 - Tariffa allegata, Parte I, art. 8, co. 1, lett. a)
- Cod. Proc. Civ., art. 553

Conforme

- Cass. civ., Sez. 5, n. 7306 del 16/03/2021

Vedi

- Cass. civ, Sez. 6-5, n. 27754 del 12/10/2021

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTA DI REGISTRO: TASSAZIONE PERCENTUALE PER LE
PRESTAZIONI RESTITUTORIE RESE IN ESECUZIONE DI UN
PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 13^a, sentenza
del giorno 12 settembre 2025, n. 5472

Composizione

Cappelli Paola (Presidente) – Novelli Paolo (Relatore) – Laudiero Vincenzo
(Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) – 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Alternatività IVA e Imposta di Registro - Provvedimento giudiziale di condanna
- Prestazioni restitutorie – Tassazione - modalità - Individuazione

Massima

In tema di alternatività tra imposta di Registro e IVA, le prestazioni restitutorie, disposte con provvedimento giudiziale di condanna, non costituiscono di per sé cessioni di beni o prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ai fini della soggezione ad IVA, conseguendone che, in caso di provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo, queste ultime non possono essere ricondotte alla nozione di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'IVA, il cui adempimento è stato ottenuto in via coattiva mediante la condanna medesima, ma vanno tassate, ai fini dell'imposta di registro, mediante applicazione della tariffa in misura percentuale.

Rif. normativi

art. 8, Nota II, della Tariffa - Parte Prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità Cass. civ., sez. trib., 31 agosto 2022, n. 25610

Anno pubb. 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IMPOSTA DI REGISTRO E VENDITA COMPETITIVA OPERATA DALLA CURATELA FALLIMENTARE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
Sentenza n. 2326 del 23/7/2025.

Composizione

Pres. Ancona e Rel. Bianchi.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 140 TRASFERIMENTI COATTIVI.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro
- Determinazione della base imponibile - Trasferimenti coattivi -
Trasferimento immobiliare - Art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 -
Natura - Norma eccezionale - Fondamento - Conseguenze - Applicazione
alla vendita competitiva ex art. 107 l.fall. - Esclusione.

Massima

In tema di imposta di registro, le ipotesi di trasferimento immobiliare per
le quali l'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 predetermina la base
imponibile nel prezzo dell'aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di
determinazione del valore ai fini impositivi, costituisce norma
eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica od
estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi)
in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste
nell'esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo
dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la
determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali. (In
motivazione la Corte ha precisato che la predetta norma non trova
applicazione alla vendita competitiva operata dalla curatela fallimentare
ai sensi dell'art. 107 l. fall., in alternativa a quella espressamente prevista
in via generale dal codice di rito, trattandosi di modalità liquidatoria che
(a seguito della pubblicizzazione della vendita e dell'invito a formulare
offerte migliorative rispetto a quella pervenuta, dell'esame delle offerte
pervenute dopo l'autorizzazione del giudice delegato, dell'aggiudicazione
dopo il pubblico incanto e della successiva stipula dell'atto di
compravendita) non consente di addivenire a una determinazione
amministrativa o giudiziale del valore del bene, poiché l'indicazione del
prezzo nell'atto di compravendita deriva da una procedura la cui finalità
è quella non di realizzare il maggiore prezzo possibile ma, più



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

semplicemente, di perseguire la maggiore convenienza economica dei creditori).

Rif. normativi

Art. 44 del d.P.R. n. 131/1986.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Ordinanza n. 25526 del 12/10/2018 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 18500 in data 8/6/2022 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IMPOSTA DI REGISTRO E LIMITI AL POTERE DI QUALIFICAZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 26,
Sentenza del 20/10/2025, n. 3122

Composizione

Pres. De Pietro Piero Francesco – Rel. Fraire Antonio

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
103 INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA -
INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come modificato dalla l.
n. 205/2017 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.

Massima

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione successiva alla l. n. 205/2017 (cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145/2018, dev'essere riconosciuta efficacia retroattiva), dev'essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti che, pur collegati, sono privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate. (Nella specie, la Corte di giustizia ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che un atto registrato, qualificato come "*contratto di mantenimento vitalizio*", contenesse al suo interno elementi che ne escludevano tale natura, dovendosi ricondurre il negozio all'ambito della donazione modale).

Rif. normativi

Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 26 del d.P.R. n. 131/1986

Art. 1, comma 87, della l. n. 205/2017

Art. 1, comma 1084, della l. n. 145/2018

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 28/1/2022, n. 2677, Rv. 663752 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 1/4/2021, n. 9065, Rv. 661164 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ASSOGGETTAMENTO DEL *TRUST* LIBERALE AD IMPOSTA FISSA
DI REGISTRO**

Sentenza 28/03/2025, n. 873 - Corte di giustizia tributaria di II grado della
Calabria, sezione II

Composizione

Nicola Durante, Presidente

Giancarlo De Simone, Relatore

Francesco Coscarella, Giudice

*279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- IN GENERE*

Trust liberale – Imposizione – Registro – Imposta fissa – Ragioni - Successioni
o donazioni – Esclusione

Massima

L'atto costitutivo di un *trust* liberale è soggetto ad imposta fissa *ex art.* 11 D.P.R. n. 131/1986 e non ad imposta sulle successioni o donazioni *ex art.* 2 legge n. 262/2006, caratterizzandosi per la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, stante la coincidenza soggettiva tra il disponente e il *trustee*, di modo che solo con l'attribuzione al beneficiario esso è in grado di esprimere la capacità contributiva.

Rif. normativi

Art. 11 D.P.R. n. 131/1986; art. 2 legge n. 262/2006

Conformità

Cass. n. 21358/2024

Anno pubb.

2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO VA SOTTOPOSTO
ALL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA**

Sentenza del 23 giugno 2025, n. 795 del 2025 (dep. 25/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

9 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
070 ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.

Imposta di registro – Atti relativi ad operazioni soggette ad IVA – Partenariato
pubblico-privato – Unicità economica dell'operazione - Conseguenze –
Applicazione dell'IVA - Alternatività tra IVA e registro – Applicazione
dell'imposta di registro in misura fissa

Massima

Il partenariato pubblico-privato, intercorrente tra un ente pubblico concedente
e uno o più operatori economici privati per realizzare lavori e gestire servizi o
per consentire alla pubblica amministrazione di reperire fonti di finanziamento,
alternative rispetto agli strumenti tradizionali, consistendo in un unico modulo
procedimentale, comprensivo di diverse fattispecie contrattuali, deve
considerarsi come un'operazione economica unitaria riconducibile alle
fattispecie soggette ad IVA, con la conseguenza che, in virtù del principio di
alternatività tra IVA ed imposta di registro, tale strumento contrattuale va
sottoposto a imposta di registro in misura fissa.

Rif. normativi

Art. 3, comma 1, lett. eee), d.lgs., 18 aprile 2016, n. 50

Art. 174, d.lgs. 31/03/2023, n. 36

Art. 40, DPR 26/04/1986, n. 131

Conformità

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA"
VALGONO ANCHE PER LE ABITAZIONI IN COSTRUZIONE**

Sentenza del 13 giugno 2025, n. 822 del 2025 (dep. 27/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Diozzi Fabio (Relatore)

Latti Franco (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

Imposta di registro - Agevolazione cd. "prima casa" - Immobile in corso di
costruzione – Destinazione ad abitazione non di lusso - Spettanza - Condizioni.

Massima

In tema di imposta di registro, le agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima
casa" spettano anche all'acquirente di un immobile in corso di costruzione da
destinare ad abitazione non di lusso, purché i lavori vengano completati entro il
triennio dall'acquisto. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene non
sia previsto un termine per il completamento dell'edificazione, va tenuto conto
della triennialità della decadenza, prevista dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n.
131 del 1986 per l'esercizio del potere di accertamento in ordine alla sussistenza
dei requisiti per fruire delle agevolazioni, decorrente dalla richiesta di
registrazione dell'atto).

Rif. normativi

Art.1, Tariffa Parte prima, DPR 131/1986

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 76, comma 2, DPR 131/1986

Conformità Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5180 del 17/02/2022

Anno pubb. 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IMPOSTA DI REGISTRO E CESSIONI - DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI - DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Sentenza del giorno 11 luglio 2025, n. 876 del 2025 (dep. 15/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 103 INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

Imposta di registro – Contratti di locazione finanziaria – Cessione del contratto
– Imposta di registro in misura proporzionale - Applicazione - Imposta in misura fissa – Esclusione - Fondamento.

Massima

In virtù del carattere speciale ed antielusivo dell'art. 8-bis della Tariffa - parte I, allegata al d.P.R. 131/1986, per gli atti relativi alle cessioni - da parte degli utilizzatori - di contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire e ancorché assoggettati ad IVA, è applicabile l'imposta di registro nella misura del 4% in deroga al principio di alternatività tra imposta di registro e IVA. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio è applicabile sia che gli utilizzatori siano soggetti passivi dell'IVA e la cessione del contratto sia sottoposta ad IVA, sia nell'ipotesi in cui si tratti di una cessione non imponibile a fini dell'IVA).

Rif. normativi

Art. 40, DPR 26/04/1986

Art. 8-bis della Tariffa – parte I – allegata al DPR 131/1986

Art. 10, comma 1, DPR 26/10/1972 n. 633

Conformità



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È ASSOGGETTATA AD IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE
L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITO VERSO TERZI**

- Sentenza del 21/02/2025, n. 1/87 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma.
- G. monocr. Sinisi

Composizione

IMPOSTA DI REGISTRO – PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Obbligazioni tributarie – Imposta di registro – Ordinanza di assegnazione di credito – Aliquota – Base imponibile - Individuazione.

Massima

In tema di imposta di registro, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di assegnazione di un credito spettante al debitore esecutato nei confronti di un terzo riveste natura di atto traslativo in favore del creditore procedente, alla stregua di una *datio in solutum* condizionata al pagamento integrale. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l'ordinanza di assegnazione di credito verso terzi è assoggettata ad imposta di registro proporzionale, pari allo 0,5%, che deve essere applicata ad una base imponibile che tenga conto dell'importo del credito azionato in giudizio e non dell'ammontare del credito assegnato).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all. Tariffa, parte I, art. 6

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all. Tariffa, parte I, art. 8
- Cod. proc. civ., art. 553.

Conformità

- Sez. 1, n. 7508 del 31/03/2011
- Sez. 5, n. 7306 del 16/03/2021
- Sez. 5, n. 15918 del 20/07/2011
- Sez. 6-5, n. 27754 del 12/10/2021
- Sez. 6-5, n. 30279 del 27.10.2021
- Sez. 5, n. 9400 del 20.04.2007

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI RIMBORSO IN CASO DI
OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA DI REGISTRO**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1[^], 14 marzo
2025, n. 224

Composizione

Genovese Francesco Antonio Sa (Presidente e Relatore) - Boragine Gerardo -
Modena Marco

177 TRIBUTI (IN GENERALE)-168 DECADENZA

Imposta di registro – Domanda di rimborso - Inoppugnabilità dell'avviso di
liquidazione d'imposta - Inammissibilità - Decadenza stabilita in favore
dell'amministrazione finanziaria

Massima

In tema di imposta di registro, è inammissibile la domanda di rimborso di una
somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto
all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza, atteso
che tale preclusione, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria,
attiene a materia indisponibile. (In motivazione la Corte ha precisato che la
decadenza è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello, ai
sensi dell'art. 2969 c.c., non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 c.p.c.).

Rif. normativi

art.2696 c.c.; art.345 c.p.c.; art.77 d.p.r. 26 aprile 1986 n.131



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, 17 ottobre 2019, n.26378; Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2011, n. 3346;; Cass. civ., sez. VI, 13 novembre 2014 n. 24239; Cass. civ., sez. VI, ord. 2 luglio 2014, n. 15008; Cass. civ., sez. V, 15 aprile 2004, n. 7179; Cass., sez. V, 27 febbraio 2009

Anno pubb.

2025

SULL'IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA DA GARANTE IN CASO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

Sentenza del 22.7.2025 n 10433 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei
Relatore Dott.ssa Rosaria Giordano

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 438 SOGGETTI OBBLIGATI
Imposta di registro - Avviso di liquidazione – Polizza fideiussoria – Garante –
Aliquota proporzionale – Rigetto del ricorso

Massima

Il provvedimento ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna, atteso che la polizza fideiussoria non mira a garantire l'adempimento dell'obbligazione principale, ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Rif. Normativi

DPR n. 131/1986, art 8, comma 1, lett b), Nota II, Parte I, art 37 e art 40

Conformità

Cass. S.U. Sent. n. 18520/2019

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTA DI REGISTRO E CRITERI DI CALCOLO DELLA
SANZIONE IN CASO DI TARDIVA REGISTRAZIONE DI UN
CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE**

- Sentenza del 18/02/2025, n. 6/520 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Venditti
- Rel. Borsani

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 172 LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI – SANZIONI –

Imposta di registro - Locazione immobiliare - Contratto pluriennale - Pagamento rateale - Sanzione - Prima annualità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di un immobile con durata pluriennale determina l'irrogazione della sanzione da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell'imposta.

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 17, comma 3, 43, comma 1 lett. h) e 69

Conformità

- C. cost., n. 461 del 28/12/2006
- Cass., Sez. 5, n. 10504 del 18/04/2024
- Cass., Sez. 5, n. 1981 del 18/01/2024
- Cass., Sez. 5, n. 2606 del 29/01/2024
- Cass, Sez. 5, ord., n. 717 del 12/01/2022
- Cass., Sez. 5, ord., n. 1543 del 19/01/2022
- Cass., Sez. 5, n. 28403 del 15/10/2021

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

E' ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO LA SENTENZA DI DIVISIONE GIUDIZIALE PRONUNCIATA IN OCCASIONE DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

- Sentenza del 19/02/2025, n. 4/527 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Rollero
- Rel. Cavallaro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE –

Imposta di registro - Separazione dei coniugi - Divisione giudiziale - Sentenza autonoma - Imposta di registro - Esenzione – Possibilità - Sussistenza.

Massima

È esente da imposta di registro la sentenza di divisione giudiziale derivante da separazione coniugale, seppur avente natura formalmente autonoma rispetto alla statuizione giurisdizionale di separazione in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il trasferimento immobiliare non potesse essere considerato indice di capacità contributiva, rispettando la *ratio* dell'agevolazione prevista in materia di registro a favore delle famiglie indebolite dalla crisi coniugale).

Rif. Normativi

- L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 3074 del 09/02/2021

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass., Sez. 5, n. 13840 del 06/07/2020
- Cass., Sez. 5, n. 3110 del 17/02/2016
- Cass., Sez.5, n. 14157 del 05/06/2013

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**BENI ASSEGNATI IN NATURA CON VALORE SUPERIORE
RISPETTO A QUELLO SPETTANTE SULLA MASSA COMUNE:
APPLICABILE L'IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI**

- Sentenza del 20/03/2025, n. 1/767 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Alparone
- Rel. Crespi

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Divisione ereditaria – Beni in natura – Assegnazione – Valore.

Massima

In tema di imposta di registro, l'atto di divisione della comunione ereditaria non può essere considerato, ai fini dell'imposta, alla stregua di una vendita, anche qualora alcuni coeredi abbiano ricevuto beni in natura di valore superiore alla loro quota, laddove, in ragione dell'effetto perequativo dei conguagli, non vi sia stata un'attribuzione di ricchezza eccedente il valore della porzione spettante a ciascun coerede. (In applicazione di tale principio, la Corte, nel ritenere che non potesse configurarsi un'assegnazione di beni in misura superiore a quella spettante, atteso che la quota in denaro, nel caso di specie, era volta solo a pareggiare il valore degli immobili oggetto di divisione, ha ulteriormente affermato che il conguaglio non riveste natura di risarcimento, ma costituisce strumento per ripristinare, quando non possono farsi porzioni di beni uguali, l'eguaglianza delle quote tra i dividendi, nell'ambito di un'unitaria operazione di divisione).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34 - Tariffa all., parte prima, art. 3.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 30956 del 29/10/2021

- Cass. civ., Sez. 6-5, n. 7606 del 28/03/2018

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE CONTRATTI ENUNCIATI IN ATTI GIUDIZIARI LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI ANCORA DA ESEGUIRE.

- Sentenza del 02/04/2025, n. 19/868 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. Borgonovo

IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI

Imposta di registro – Contratti enunciati – Imponibilità – Prestazioni da eseguire – Possibilità.

Massima

In tema di imposta di registro, qualora in una sentenza vengano enunciati contratti soggetti a registrazione in caso d'uso, l'Ufficio può legittimamente emettere un avviso di liquidazione limitatamente alle prestazioni che siano ancora da eseguire. (In motivazione la Corte ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo in caso di condanna al versamento dell'indennizzo per il ritardo di voli aerei pronunciata con sentenza in cui risultavano richiamati i biglietti di viaggio e i relativi contratti di trasporto aereo, ritenuti interamente, eseguiti).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 3.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Sez. 5, n. 32809 del 19/12/2018
- Sez. 5, n. 22230 del 30/10/2015;
- Sez. 5, n. 24102 del 12/11/2014.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: È SUFFICIENTE LA RIVENDITA
NEL TERMINE DI LEGGE**

- Sentenza del 08/04/2025, n. 16/927 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Izzi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE -
IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA.

Prima casa - Imposta di registro - Immobile agevolato - Prepossidenza -
Successiva vendita - Sufficienza - Mancata dichiarazione in atto - Irrilevanza.

Massima

In materia di imposta di registro, il contribuente può usufruire dei benefici fiscali connessi all'acquisto della "prima casa", laddove proceda, nel termine di legge, all'alienazione di altro immobile "agevolato" di cui sia titolare nel territorio nazionale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non osta alla predetta agevolazione la mancata dichiarazione da parte del contribuente, in sede di rogito, della volontà di alienare l'immobile preposseduto, purché abbia avuto luogo la successiva vendita).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 631, art. 1, comma 4 *bis*, nota II *bis* della Tariffa
- Parte I[^].

Conformità

- CGT II° Lombardia, Sez. 15, n. 1218 del 04/04/2023.

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È DOVUTA L'IMPOSTA DI REGISTRO SE NON SI PROVA LA
RICONSEGNA DELL'IMMOBILE**

- Sentenza del 24/04/2025, n. 1097 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Epicoco
- Rel. Saccone

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 341 LOCAZIONE - IN GENERE
IMPOSTA DI REGISTRO -

Locazione di immobile – Imposta di registro – Debenza in assenza di prova della riconsegna dell'immobile.

Massima

In tema di imposta di registro, è legittimo l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio richiede il pagamento dell'imposta relativa ad un contratto di locazione in mancanza di prova idonea circa la riconsegna dell'immobile. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non può considerarsi sufficiente, a tal fine, la dichiarazione scritta postuma del responsabile operativo della società locataria dell'immobile, in assenza di altri elementi di riscontro concordanti con tale dichiarazione, quali ricevute, corrispondenza, mail, riscontri contabili ed extracontabili).

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 17

Conformità

- Non si registrano precedent in termini



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONCESSIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
SOCIALI: IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA**

- Sentenza del 15/04/2025, n. 2/24 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano.

Composizione

- Pres. Marinaro
- Rel. Bisignano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 518 EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Imposta di registro - Concessione diritto d'uso - Realizzazione alloggi sociali - Misura fissa.

Massima

In tema di imposta di registro, ove il Comune conceda temporaneamente a un ente di edilizia popolare il diritto d'uso su aree destinate alla costruzione di alloggi per il ceto medio e di alloggi sociali, il relativo contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che questa agevolazione si applica anche ai casi in cui non vi sia un trasferimento della proprietà, ma solo la concessione del diritto d'uso, equiparando la situazione alle cessioni di aree per edilizia agevolata, secondo la normativa speciale per la provincia autonoma di Bolzano).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35;
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20;
- L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 730;
- L. P. Bolzano, 17 dicembre 1998, n. 13.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 14800 del 15/07/2015.

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'IMPOSTA DI REGISTRO SI APPLICA SIA AL DECRETO
INGIUNTIVO CHE ALL'ATTO TRANSATTIVO IN ESSO ENUNCIATO**

- Sentenza del 31/03/2025, n. 181 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Composizione

- Pres. Risi
- Rel. Petrarulo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI –

Imposta di registro – Decreto ingiuntivo e atto transattivo in esso enunciato – Imponibilità in misura proporzionale di entrambi gli atti – Legittimità – Sussistenza.

Massima

In materia di imposta di registro, è legittimo l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia quantifica l'imposta in misura proporzionale (3%) sia sul decreto ingiuntivo sia sull'atto transattivo in esso enunciato e non registrato, ove tale atto sia intervenuto tra le medesime parti del procedimento giudiziario dell'atto enunciante.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 22
- d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 8 tariffa parte I[^] all.

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. n. 2296 del 23/01/2025
- Cass., sez. 5, ord. n. 2443 del 25/01/2024

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON VA ALLEGATO ALL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IL DECRETO INGIUNTIVO
OGGETTO DI TASSAZIONE**

- Sentenza del 31/03/2025, n. 181 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Composizione

- Pres. Risi
- Rel. Petrarulo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - IMPOSTA DI
REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI – ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Obbligo di allegare il decreto
ingiuntivo tassato – Esclusione.

Massima

In materia di imposta di registro, per l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo, non è necessario allegare il decreto stesso, purché siano indicate imponibile, aliquota e imposta liquidata, e le informazioni consentano al contribuente di conoscere chiaramente i presupposti della richiesta fiscale.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 54, comma 5
- L. 27/07/2000, n. 212, art. 7
- d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 8 tariffa parte I[^] all.

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. n. 239 del 12/01/2021
- Cass., sez. 5, ord. n. 2456 del 25/01/2024

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

DOPPIA DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ DI IMMOBILE: ASSOGGETTAMENTO A DUPLICE IMPOSIZIONE DI REGISTRO

Sentenza del 07/01/2025, n. 9 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Liguria

Composizione

- Pres. Piombo
- Rel. Chiti

IMPOSTA DI REGISTRO – TRASFERIMENTI DI IMMOBILI

Titoletto

Imposta di registro - Nuda proprietà dell'immobile – Donazione con riserva di usufrutto a favore del donante e successivamente del figlio – Due distinti atti di liberalità – Configurazione – Duplice imposizione – Assoggettamento.

Massima

Ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, allorquando il donante dona la nuda proprietà di un immobile riservando la nuda proprietà prima a se stesso e, alla sua morte, al figlio, si è in presenza di due distinti atti di liberalità che devono essere tassati in modo autonomo. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il calcolo del valore della proprietà gravata dall'usufrutto va effettuato in relazione all'età del donante, non potendo riferirsi agli altri riservatari in quanto non ancora realizzato l'effetto conseguente alla premorienza del donante).

Rif. Normativi

- Cod. civ., art. 796
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20, 21, 46, 27 e 60.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 3407 del 08/03/2002; Cass., Sez. 5, n. 4984 del 02/03/2009.

Anno pubb

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SENTENZA CHE ACCERTA LA DEBENZA DEGLI INTERESSI SU
SOMMA CONCESSA CON FINANZIAMENTO: QUALE IMPOSTA
DI REGISTRO?**

Sentenza n.482/2025 del 02/04/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 3.

Pres. Greco, Est. Bagnai

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 070 ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI
RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. - Sentenza di
condanna al pagamento di somme dovute ad un istituto di credito per un
finanziamento - Interessi - Natura - Interessi moratori - Fattispecie.

Massima

In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria. (Fattispecie in cui, pur richiamando il principio, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta dell'Agenzia fiscale di calcolare gli interessi moratori, sui quali determinare l'imposta di registro in misura proporzionale, mediante applicazione della disciplina di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 231 del 2002 – per cui il tasso degli interessi moratori si calcola nella misura del tasso legale maggiorato di 8 punti - osservando che tale richiamo era erroneo perché la citata disposizione si applica ai contratti fra imprenditori commerciali o fra imprenditori e P.A. e non invece al caso, come quello esaminato, di contratto concluso fra un istituto di credito e privati consumatori, per il quale la liquidazione degli interessi avviene in misura pari al tasso legale).

Rif. normativi

D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 15

D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art.40

D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, art.2

Rif.

giurisprudenziali

Anno pubb.

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33535 del 15/11/2022 (Rv. 666310 - 01)

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI PER LA PRENOTAZIONE A DEBITO DELL'IMPOSTA
DI REGISTRO**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16[^], 28/04/2025,
n. 2682

Composizione Lentini Anna Maria (Pres.) – Caputi Gaetano (Rel.) – Pieroni Marco

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) – 215 OGGETTO

Imposta di Registro – Prenotazione a debito - Condanna al risarcimento del
danno derivante da fatti costituenti reato – Presupposti.

Massima In tema di imposta di registro, ai fini della prenotazione a debito ai sensi degli
artt. 59, comma 1, lett. d) e 60 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, non è necessario
che le “sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatti
costituenti reato” siano state pronunciate a seguito di un giudizio penale, dal
momento che non è richiesto il concreto accertamento del reato, ma solo la sua
astratta configurabilità, cosicché il fatto può essere apprezzato anche
nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile,
senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la
contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'esercizio
della relativa azione.

Rif. normativi artt. 59, comma 1, lett. d) e 60 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 26798; Cass. civ., sez. V, 5 settembre 2024, n. 23944; Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2023, n. 33242; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2021, n. 12391; Cass. civ., sez. V, 13 aprile 2021, n. 9618; Cass. civ., sez. V, 22 gennaio 2020, n. 1296; Cass. civ., sez. V, 12 novembre 2014, n. 24096; Cass. civ., sez. V, 14 marzo 2007, n. 5952

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IMPOSTA DI REGISTRO E SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 19/06/2025, n. 4487/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. Di Lorenzo.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 191 CASO D'USO.

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Registrazione in termine fisso ed in caso d'uso - Ricognizione di debito - Applicabilità dell'imposta in misura fissa solo in caso d'uso - Deposito in un procedimento monitorio – Esclusione

Massima

La scrittura privata non autenticata che abbia carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso, per cui il deposito di tale documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che l'imposta di registro non fosse dovuta, neppure nella misura fissa, sul rilievo che la ricognizione di debito era stata depositata in un procedimento monitorio solo ai fini probatori).

Rif. normativi

D.P.R. 26/4/1986, n. 131, art. 6
D.P.R. 26/4/1986, n. 131, art. 22

Rif. Giurisprudenziali

Corte di cassazione SU n. 7682 del 16/3/2023 (CONF).

Anno pubbl.

2025.